NORME PER IL CONTROLLO SULLE MUNIZIONI COMMERCIALI PER USO CIVILE

Art. 13

Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni

Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonche' intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile
Estremi	Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-controllo-sulle-munizioni-commerciali-per-uso-civile/art-13-rinvio-alla-normativa-vigente-in-materia-di-munizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it